

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 793**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MANUNZA, FEDERICI, TUNIS,  
COMINCIOLI, ALBERTI CASELLATI, AGOGLIATI, COSTA,  
DELOGU e MULAS**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 2001**

---

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme  
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il  
prelievo venatorio

---

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», pur ispirata dal condivisibile principio della «programmazione venatoria», non è stata ancora attuata, a quasi dieci anni dalla data della sua entrata in vigore, da molte regioni.

Anche tale fatto, quanto mai eloquente, dimostra di per sè (sarebbe troppo semplice e superficiale invocare una pretesa inerzia degli enti territoriali) quanto le previsioni della legge n. 157 del 1992 siano talvolta lontane e scollegate dalla realtà ambientale, territoriale, sociale, tradizionale e venatoria sulla quale la stessa legge avrebbe dovuto e dovrebbe operare.

Nata nel clima e nel contesto di suggestione e condizionamento successivi al lacerante referendum «anticaccia», la legge n. 157 del 1992 è stata il risultato di un «consociativismo» esasperato che, pur di «partorire» una regolamentazione legislativa della delicata materia, non ha esitato ad introdurre istituti e previsioni che la coscienza sociale, ancora prima del mondo venatorio e agro-pastorale, non sentono, non approvano e non intendono subire.

Il legislatore del 1992 ha avuto il merito, non contestabile, di aver recepito integralmente la normativa «europea» ed internazionale e si è mosso certamente nell'ottica - lo si deve riconoscere senza riserve - della migliore tutela e della conservazione della fauna selvatica «nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale».

Peraltro, in ossequio all'aprioristica esigenza di impedire «il nomadismo venatorio», non sempre a ragione individuato come causa di uno squilibrato prelievo, la legge n. 157 del 1992 ha, per un verso, disegnato

ambiti territoriali di caccia (ATC) di dimensioni troppo ridotte, tali da impedire o limitare fortemente l'esercizio dell'attività venatoria anche relativamente alla provincia di residenza e, per altro verso, ha del tutto omologato, sempre all'interno degli angusti confini dell'ambito territoriale, sia la caccia alla fauna migratoria sia la caccia alla fauna stanziale. Con la conseguente, inevitabile, antidemocratica, ingiusta, non accettabile e non accettata disparità di trattamento, per i cacciatori, tra chi ha la fortuna di risiedere in territori ancora vocati alla presenza ed alla riproduzione della fauna e chi, invece, tale fortuna non ha.

Disparità di trattamento ancora più marcata e grave allorché l'attività venatoria abbia ad oggetto la fauna migratoria che, come è risaputo, può frequentare solo quei territori nei quali, accanto alla particolare orografia del terreno, sia sopravvissuto un particolare *habitat* e cioè la foresta, il bosco, il sottobosco, la macchia, l'alberato, l'acquitrino.

Orbene, solo ampliando, o consentendo alla regioni di ampliare, i confini degli ambiti territoriali, sarà possibile, fermo il prezioso legame del cacciatore con il territorio, la costituzione in ambiti di territori omogenei all'interno dei quali la caccia possa essere esercitata senza discriminazione e senza creare «figli e figliastri».

Così come, consentendo la caccia alla fauna migratoria almeno all'interno dei confini della regione di residenza, si darà a tutti la possibilità di praticare tale forma di attività venatoria.

Ma la legge n. 157 del 1992 non è sentita come giusta e non viene recepita dalla coscienza collettiva anche e soprattutto perchè, prevedendo un'apertura ritardata ed una

chiusura troppo anticipata dell'«annata venatoria» (rispettivamente terza domenica di settembre e 31 gennaio), urta non solo contro tradizioni venatorie millenarie, ma contro dati e date di migrazione degli uccelli - e particolarmente di alcune specie come il tordo, la beccaccia, i colombacci, gli acquatici e la tortora - presenti sul territorio nazionale, specialmente dall'Italia centrale in giù, ben oltre la fine del mese di febbraio e quelli estivi, come la tortora, non oltre il mese di agosto.

D'altro canto, sul punto va da tempo consolidandosi a livello europeo una forte tendenza a spostare al 28 febbraio la cessazione della attività venatoria «per specie» e, segnatamente, a quelle specie come il tordo, la beccaccia ed i colombacci che, presenti in buona consistenza, iniziano la migrazione di ritorno verso i luoghi di nidificazione non prima della fine di febbraio.

Invero, già dal febbraio 1994 è stata formalizzata una proposta di modifica della direttiva 79/409/CEE, proprio con l'obiettivo di spostare a fine febbraio, ed anche oltre, la cessazione del prelievo venatorio (proposta direttiva COM 94 del 23 febbraio 1994).

Peraltro tale direttiva non prevede affatto che il prelievo della fauna migratoria (invernale ed estiva) cessi il 31 gennaio o non abbia inizio prima di settembre.

È stato già elaborato, anche dal nostro competente Ministero, un progetto di calendario venatorio «europeo» che, riflettendo le tendenze comunitarie, amplia la durata del prelievo venatorio «per specie».

La Francia, addirittura, con legge nazionale del 30 giugno 1994, ha consentito la caccia ai migratori, «per specie», fino al 28 febbraio ed al 10 marzo.

E molti contingenti di tali migratori (tordi, beccacce, colombacci) sono gli stessi che trascorrono il mese di febbraio nei nostri territori del Meridione, specie in Sardegna!

La presente proposta, muovendo dalle carenze e dalle incongruenze che si sono evidenziate, si propone di porvi rimedio attra-

verso una regolamentazione più equilibrata e realistica dei delicati problemi e conflitti sottesi alla tematica ambientale e venatoria italiana.

Si suggeriscono modifiche ed integrazioni dettate da un approccio più attuale e oggettivo della materia, con l'obiettivo di scaricare, nel rispetto dell'impianto e della filosofia di fondo della legge n. 157 del 1992, le forti tensioni, spesso incontrollabili, che si sprigionano dall'impatto sociale determinato dalla cogenza di previsioni radicalmente innovative e talvolta fortemente penalizzanti.

L'articolo 1 introduce alcune modifiche all'articolo 10 della legge n. 157 del 1992.

Si prevede una irrisoria riduzione della percentuale massima della quota del territorio agro-pastorale da destinare a «protezione della fauna selvatica».

Il correttivo trova ragione sia nel rilievo che il territorio agro-silvo-pastorale si è ormai marcatamente ridotto, e va riducendosi progressivamente, con correlativo automatico aumento della quota di protezione della fauna selvatica, sia nel fatto che la «riserva» di tale quota di protezione dovrà effettuarsi per provincia e non già con riferimento alla complessiva superficie del territorio della regione. L'obiettivo è quello di evitare che le regioni possano localizzare la quota di protezione concentrandola nel territorio di una o più province che risulterebbero danneggiate, con pregiudizio dei residenti.

D'altro canto, l'individuazione in ogni provincia di una porzione dal 20 al 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale sarà garanzia di distribuzione molto più uniforme e molto più funzionale ai fini di tutela voluti dalla legge.

Si chiarisce poi meglio e si definisce in termini tali da evitare equivoci interpretativi che potrebbero ricollegarsi a possibili conflitti tra le previsioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (sui parchi), e la successiva legge n. 157 del 1992, quali territori debbano essere ricompresi nella quota di protezione, precisando che vi dovranno rientrare i parchi

la cui estensione complessiva non potrà, pertanto, superare il 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale.

Attraverso la modifica del comma 5 dell'articolo 10 si suggerisce, poi, di elevare dal 15 al 20 per cento la percentuale massima del territorio agro-silvo-pastorale da riservare a gestione privata ai sensi dell'articolo 16. In un contesto europeo ed italiano di crescita imponente del turismo venatorio, l'obiettivo è soprattutto quello di potenziare le aziende agroturistiche-venatorie dal cui decollo in Italia è assai ragionevole attendersi una importante ricaduta favorevole sul piano economico ed occupazionale.

Il nuovo testo del comma 6 dell'articolo 10 dovrà prevedere l'assoggettabilità alla gestione programmata della caccia, fatti salvi eventuali divieti previsti dalla legge, delle foreste e dei territori del demanio statale e regionale e degli enti pubblici. Non sarebbe, infatti, giustificato un regime diverso da quello dei fondi privati sui quali la gestione programmata della caccia, alle condizioni e secondo le modalità di cui alla legge n. 157 del 1992, è prevista *ope legis*.

L'articolo 2 introduce delle modifiche ai commi 1 e 5 dell'articolo 14 della legge n. 157 del 1992. Con la prima modifica si prevede che gli ATC debbano avere dimensioni non inferiori a quelle della provincia e possano essere costituiti anche sul territorio di più province o della stessa regione. Si intende porre rimedio alle discriminazioni già segnalate che sarebbero l'inevitabile risultante dell'attuazione dell'attuale previsione della legge.

Si sono, inoltre, volute tutelare quelle regioni che, sprovviste per ragioni geografiche di continuità territoriale con altri territori nazionali (isole, regioni di confine) si vedrebbero di fatto preclusa la possibilità, prevista dal comma 2 del citato articolo 14, di costituire ambiti interessanti proprie province e province appartenenti ad altra regione confinante.

La seconda modifica, sempre con il fine di rendere più democratica, egualitaria e giusta l'attuazione della legge n. 157 del 1992, evitando le disparità di trattamento dianzi evidenziate, introduce la previsione secondo cui per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria ogni cacciatore ha diritto di accesso in tutti gli ATC costituiti entro i confini della regione di residenza, ovvero può praticare tale tipo di caccia in tutto il territorio della regione in cui risiede.

Con l'articolo 3 si propone la modifica del comma 8 dell'articolo 15 della legge n. 157 del 1992. Il comma 8 dovrà prevedere che l'altezza minima del «muro, rete metallica o altra chiusura» necessaria perchè un fondo possa considerarsi «chiuso», debba essere non inferiore a 1,80 metri.

L'articolo 4 rimodula, nei termini precedentemente esposti, in ossequio alle oggettive situazioni di fatto già segnalate ed in aderenza alle nuove «tendenze europee», successive alla emanazione della legge n. 157 del 1992 (e precedenti la legge emanata dalla Repubblica francese), i tempi del prelievo venatorio con particolare riferimento alla fauna migratoria ed alle diverse specie di tale fauna.

L'articolo 5 si fa carico di ovviare ai gravi rischi, anche per la incolumità e la stessa vita delle persone, che può innescare nella caccia al cinghiale l'uso della «palla singola» in territori scoscesi, rocciosi ed altamente boscati.

Avviene frequentemente che in occasione di battute al cinghiale in zone impervie la palla, impattando contro la roccia, gli alberi, i costoni od altri ostacoli non assorbenti, si frantumi in schegge impazzite che colpiscono uomini ed animali. Le regioni, pertanto, potranno consentire per la caccia al cinghiale in territori «pericolosi» l'uso di cartucce a pallettoni caricate con non più di nove pezzi. D'altro canto è opportuno sottolineare, affinchè si possa cogliere meglio il senso della modifica, che l'uso della «palla singola» causa una maggiore distruzione di cinghiali essendo notorio che molti capi, col-

piti ma non «fermati» dalla palla, vanno a morire lontano e non vengono recuperati dai cacciatori.

Gli articoli 6, 7 e 8 introducono un nuovo assetto del sistema sanzionatorio delle condotte venatorie illecite.

Invero si tratta di condotte che, pur gravi, avversate e censurate dalla coscienza sociale, solo in particolari ed eccezionali fattispecie sembrano potersi caricare di rilevanza penale, anche se nel novero dei reati contravvenzionali, sanzionati con l'arresto o con l'ammenda.

D'altro canto la forte, progressiva e ormai irreversibile tendenza verso la depenalizzazione, intesa anche come sperato rimedio alla inefficienza della giustizia penale, non può non suggerire che molte ipotesi contravvenzionali introdotte dalla legge n. 157 del 1992 vengano riqualificate come illeciti amministrativi.

In questo contesto si propone una modifica agli articoli 30, 31 e 32 della legge con la prospettiva di ridurre a sole quattro fattispecie, quelle più allarmanti e di un più acuto disvalore, la figura di reato venatorio (contravvenzionale).

In tutti gli altri casi la responsabilità per l'illecito venatorio avrà come contropartita la rapida applicazione di sanzioni amministrative di entità elevata.

Peraltro gli effetti di deterrenza della previsione e della applicazione di sanzioni amministrative «pesanti» sono spesso assai più concreti dei risultati di prevenzione ricollegabili alla sanzione penale prevista per i reati contravvenzionali.

Ad ogni buon conto, con la riscrittura del combinato disposto degli articoli 31 e 32, il ricorso alla punizione «amministrativa» è potenziato dalla previsione della sospensione, per lunghi periodi, della revoca e del divieto di rilascio della licenza di porto di fucile da caccia; una vera e propria ulteriore sanzione aggiuntiva capace di indurre insperati risultati di dissuasione.

Si confida in una rapida approvazione della presente proposta, già presentata nel corso della XII legislatura (atto Camera n. 2161) ed ora adeguata al mutato contesto socio-economico e venatorio ed alle esigenze rappresentate attraverso numerose iniziative parlamentari nel corso della XII e XIII legislatura. Si fa affidamento sul prezioso contributo di tutte le forze politiche.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni provincia è destinato per una percentuale dal 20 al 25 per cento».

2. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono altresì compresi i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, siano stati già costituiti o vengano costituiti parchi all'interno dei quali sia vietata l'attività venatoria. L'estensione complessiva dei parchi, pertanto, sempre che al loro interno sia interdetta la caccia, non può superare il 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale».

3. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «percentuale massima globale del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «percentuale massima globale del 20 per cento».

4. Al comma 6 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ricompresi in tale territorio, e sono soggetti alla programmazione venatoria, i territori e le foreste del demanio statale, regionale e degli enti pubblici in genere, a condizione che l'attività venatoria non sia preclusa al loro interno da esigenze di protezione o di ordine pubblico e di sicurezza».

## Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali» sono sostituite dalle seguenti: «possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, di dimensioni provinciali, interprovinciali o regionali».

2. Al comma 5 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria ogni cacciatore ha diritto di accesso in tutti gli ambiti territoriali costituiti entro i confini della regione di residenza».

## Art. 3.

1. Al comma 8 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma le altre previsioni di cui al presente comma, l'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,80».

## Art. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di agosto al 28 febbraio: tortora (*Streptoteia turtur*), quaglia (*Coturnix coturnix*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Galinula chloropus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: merlo (*Turdus merula*), passero (*Passer italiae*), passera mattugia (*Passer montanus*), passera oltremontana (*Passer domesticus*), allodola (*Alauda arvensis*), colino della Virginia (*Colinus virginianus*), starna (*Perdix perdix*), pernice rossa (*Alectoris rufa*), pernice sarda (*Alectoris barbara*), lepre comune (*Lepus europaeus*), lepre sarda (*Lepus capensis*), minilepre (*Silvilagus floridamus*);

c) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), cesena (*Turdus pilaris*), fagiano (*Phasianus colchicus*), fringuello (*Fringilla coelebs*), peppola (*Fringilla montifringilla*), combattente (*Philomachus pugnax*), taccola (*Corvus monedula*), corvo (*Corvus frugilegus*), cornacchia nera (*Corvus corone*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), pit-tima reale (*Limosa limosa*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), gazza (*Pica pica*);

d) specie cacciabili dal 1<sup>a</sup> novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*);

e) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 28 febbraio: storno (*Sturnus vulgaris*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), porciglione (*Rallus aquaticus*), fischione (*Anas penelope*), codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), moriglione (*Aythya ferina*), moretta (*Aythya fuligula*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), frullino (*Limnocryptes minimus*), beccaccia (*Scolopax rusticola*);

f) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 10 marzo: colombaccio (*Columba palumbus*), volpe (*Vulpes vulpes*);

g) specie cacciabili dal 1<sup>a</sup> ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*), fagiano di monte (*Tetrao tetrix*), francolino di monte (*Bonasa bonasia*), coturnice (*Alectoris graeca*), camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*), capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama*



dama), muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda, lepre bianca (*Lepus timidus*)».

#### Art. 5.

1. Alla lettera *u*) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: «ungulati» sono inserite le seguenti: «, salvo che nella caccia al cinghiale nella quale, per motivate esigenze, le regioni possono consentire l'uso di cartucce caricate con non più di nove pezzi».

#### Art. 6.

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

*a*) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da 929,62 euro a 2582,28 euro per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

*b*) l'arresto da due a sei mesi e l'ammenda da 774,69 euro a 2065,83 euro per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli particolarmente protetti compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

*c*) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da 1032,91 euro a 6197,48 euro per chi abbatte o cattura esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

*d*) l'arresto fino a quattro mesi o l'ammenda da 774,69 euro a 2065,83 euro per chi abbatte o cattura, in periodo in cui è vietata la caccia a tale specie, esemplari di pernice sarda».

## Art. 7.

1. L'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - (*Sanzioni amministrative*) - 1.  
Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) la sanzione amministrativa da 1032,91 euro a 3098,74 euro per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle oasi di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) la sanzione amministrativa da 1032,91 euro a 2582,28 euro per chi esercita l'uccellazione;

c) la sanzione amministrativa da 1549,37 euro a 4131,66 euro per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

d) la sanzione amministrativa da 516,46 euro a 2582,28 euro per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 30, dei quali sia vietato l'abbattimento;

e) la sanzione amministrativa da 774,69 euro a 1549,37 euro per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa sanzione amministrativa si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica, altresì, la misura della confisca dei richiami;

f) la sanzione amministrativa da 1032,91 euro a 2582,28 euro per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

g) la sanzione amministrativa da 1032,91 euro a 3098,74 euro per chi pone in commercio o detiene a tale fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 30 ed alla lettera d) dal presente comma la sanzione amministrativa è raddoppiata;

h) la sanzione amministrativa da 206,58 euro a 1239,50 euro per chi esercita la caccia in forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

i) la sanzione amministrativa da 103,29 euro a 619,75 euro per chi esercita la caccia senza aver stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da 206,58 euro a 1239,50 euro;

l) la sanzione amministrativa da 154,94 euro a 929,62 euro per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da 258,23 euro a 1549,37 euro;

m) la sanzione amministrativa da 154,94 euro a 929,62 euro per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da 258,23 euro a 1549,37 euro; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da 361,52 euro a 2169,12 euro. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniero a quello autorizzato;

n) la sanzione amministrativa da 103,29 euro a 619,75 euro per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da 258,23 euro a 1549,37 euro;

o) la sanzione amministrativa da 103,29 euro a 619,75 euro per chi esercita la caccia

in fondo chiuso, ovvero nel caso delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da 258,23 euro a 1549,37 euro;

*p)* la sanzione amministrativa da 103,29 euro a 619,75 euro per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da 206,58 euro a 1239,50 euro;

*q)* la sanzione amministrativa da 154,94 euro a 929,62 euro per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da 258,23 euro a 1549,37 euro;

*r)* la sanzione amministrativa da 77,47 euro a 464,81 euro per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale di cui all'articolo 12, comma 12;

*s)* la sanzione amministrativa da 77,47 euro a 464,81 euro per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza il permesso di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali permessi rilasciati ai sensi del medesimo articolo 20 per altre introduzioni;

*t)* la sanzione amministrativa da 25,82 euro a 154,94 euro per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.

2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».

#### Art. 8.

1. L'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 32. - (*Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio*). - 1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da un anno a sei anni, nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 del citato articolo 30;

b) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia per un periodo da uno a quattro anni, relativamente ai fatti previsti dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 30;

c) la revoca della licenza del porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni nei casi previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 30.

2. Oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia per un periodo

da uno a sei anni nei casi previsti dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 31;

*b)* la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia per un periodo da uno a tre anni nei casi previsti dalle lettere *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del comma 1 dell'articolo 31;

*c)* la sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi di cui alla lettera *h)* del comma 1 dell'articolo 31 nonchè, ove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi di cui alle lettere *i)*, *q)* e *r)* dello stesso comma 1 del citato articolo 31. Se la violazione di cui alla citata lettera *h)* è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni;

*d)* l'esclusione definitiva della concessione della licenza di fucile per uso di caccia nel caso previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera *b)*, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale;

*e)* la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di due mesi nel caso previsto dalla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 31; nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da tre a sei mesi.

3. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile di cui ai commi 1 e 2 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore a seguito della comunicazione dei competenti uffici, quando è effettuata l'oblazione o è divenuto definitivo il provvedimento di condanna ovvero, previa comunicazione dell'autorità amministrativa competente che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

4. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nel mese successivo all'accertamento, ovvero se nello stesso termine non si verifica l'estinzione della sanzione amministrativa, l'organo accertatore dà notizia al questore delle contestazioni effettuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 30 e dal comma 1 dell'articolo 31. Il questore può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza ai sensi delle leggi vigenti in materia di pubblica sicurezza.

5. L'organo accertatore dà notizia al questore delle contestazioni effettuate ai sensi del comma 2, lettera c). Il questore può valutare il fatto ai fini del ritiro temporaneo della licenza ai sensi delle leggi vigenti in materia di pubblica sicurezza».

